

CALENDARIO GENERALE VENATORIO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R.D.5.6.1939,n.1016;

VISTO il D.M.6 settembre 1944, recante disposizioni per l'esercizio venatorio durante il periodo 10 settembre 1944 - 1 gennaio 1945;

D E C R E T A :

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1945, nelle provincie tornate all'amministrazione del Governo italiano, ferme restando le disposizioni di cui all'art.12 del testo unico sopracitato, si osservano le norme di cui appresso:

1°) La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945 e la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 22 dello stesso mese;

2°) Fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellazione con reti a maglia larga, non inferiore a cm.3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia;

3°) Entro il limite di metri mille dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio, escluse, peraltro, le località in stato di coltura o quelle dove a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia rechi danno alla selvaggina stanziale protetta;

4°) Nel Compartimento della Sicilia, il suddetto limite di metri mille parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Roma, addì 23 novembre 1944

IL MINISTRO
Fausto Gullo

IN PROVINCIA DI FROSINONE

1°) La caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza e ghiandaia è consentita fino al 1° aprile 1945. È proibito l'uso dei cani da caccia nelle alture.

La caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusa la beccaccia) è consentita fino al 22 dello stesso mese.

2°) Fino al 1° aprile 1945 è consentita, altresì, l'uccellazione con reti a maglia larga, non inferiore a cm.3 di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia.

Fiuggi, 1 febbraio 1945

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
E. Chimenti

con preghiera di divulgazione



Sindaco di S. Donato V. Comilio

